

che la moglie avesse costituita con mezzi propri la rendita prescritta da questa legge: e come non si tratta di costituzione di vera e propria dote, la moglie, nel silenzio della legge, avrebbe avuto il diritto di riscuoterla e non il marito. Qui adunque abbiamo e proprietà di termini e necessità di dire quello che si è detto nel primo alinea.

Ciò premesso, e ritenuto come a me pare indubitato, che vertiamo in una materia speciale che deve essere pur retta interamente dalla legge stessa, non trattandosi qui di regolare i diritti dei coniugi sulla dote, è manifesto che bisognava prevedere il caso di separazione e disporre come sarebbe regolata la riscossione delle annualità. Ed a ciò appunto provvede pienamente la proposta ministeriale e più precisamente la disposizione votata dal Senato; la quale prescrive che se un solo dei coniugi ha dato motivo alla separazione, il diritto di riscuotere le annualità spetterà a quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal tribunale non colpevole della separazione stessa; e quando ambedue i coniugi fossero in colpa, l'annualità si riscuoterà da uno di essi o da una terza persona secondo la decisione del tribunale, ma per essere erogata a profitto dei coniugi nella proporzione che lo stesso tribunale determinerà, e nell'allevamento dei figli, nel che si comprende evidentemente anche la educazione loro.

Io domando se col Codice civile e colle disposizioni che riguardano le doti e i diritti dotali, si potrebbe mai venire a questo risultamento che molto prudentemente ha introdotto il Senato in una materia come questa che è tutta eccezionale? E domando se nel sistema adottato dal Senato possa vedersi una violazione del diritto comune, che per certo non era applicabile al nostro caso, o non piuttosto una savia disposizione tutta propria alla materia eccezionale di questa legge, ed alla quale non si provvederebbe menomamente colla proposta dell'onorevole Maiorana Calatabiano il quale surrogerebbe alla formola Samarelli l'altra generica *a termini di legge*?

Del resto non posso omettere di osservare che la Commissione aveva mutato la disposizione ministeriale, mossa principalmente dalle ripugnanze di supporre espressamente il militare colpevole di fatti che diano motivo alla separazione personale, ed accordava poi al tribunale una facoltà illimitata che non gli avrebbe impedito (perchè non vincolato da alcuna norma) di provvedere ad arbitrio, anche adottando il partito formulato nel progetto ministeriale. Io insisto adunque nel pregare la Camera a volere ripristinare l'articolo, quale fu votato dal Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Samarelli.

SAMARELLI. Debbo rispondere...

TROMBETTA, relatore. Io ho chiesto la parola...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, ella ha preso il turno dell'onorevole Piroli, ecco perchè ho dato ora la parola all'onorevole Samarelli.

SAMARELLI. Rispondo prima ai dubbi ed osservazioni fatte dall'onorevole Piroli.

Egli dice così: dovendoci riportare al Codice civile anche pel caso di separazione per colpa vicendevole dei coniugi, a chi dei due dovrà attribuirsi il diritto della riscossione della rendita di che trattasi?

La risposta è facile; avverrà per codesta rendita che si appartiene al marito, quello che accade dell'usufrutto della dote che si appartiene alla moglie. Come questa, per l'articolo 156 del Codice civile, riacquisterebbe il detto usufrutto, così quegli terrebbe per sè la rendita da lui costituita; e così sarà uguagliata la loro condizione giuridica. È questa la ragione pratica per cui io vorrei fosse modificata l'ultima parte dell'articolo del Senato, ove si fa appunto il caso della separazione personale che avviene per colpa vicendevole dei coniugi, e si stabiliscono regole diverse da quelle del diritto comune.

Farò poi sommestamente osservare all'onorevole Piroli che, seguendo noi anche in questa parte il Senato, daremmo luogo ad un grave sconcio, ed è il seguente:

Verificandosi il caso che il marito ufficiale abbia costituita la richiesta rendita, e la moglie gli abbia portata pure una dote, dichiarata la separazione per colpa vicendevole, la moglie prenderebbe per sè l'intero usufrutto dotale, ed il marito sarebbe spesso obbligato dal magistrato a rilasciarle anche una parte della sua rendita costituita. Ciò non sembra nè giusto nè equo, e perciò rivela la imperfezione del sistema.

Qualcuno però potrebbe dirmi, forse lo stesso onorevole Piroli: ma, quando la moglie non abbia dote propria, rimarrebbe priva affatto di mezzi nel caso che il marito facesse interamente sua la rendita costituita.

Fo riflettere essere questo un caso che può accadere ad ogni marito, sempre che, non avendo beni di sorta, la moglie riprendesse l'amministrazione della dote ed il godimento dell'usufrutto della stessa al seguito di una separazione. Ma la legge comune è stata provvida anche in questi casi, perchè ha riconosciuto nel coniuge povero il diritto a domandare gli alimenti dall'altro.

Risponderò poi all'onorevole collega Maiorana Calatabiano, che ho avuto bisogno nel mio emendamento di citare gli articoli del Codice civile per non far nascere alcun equivoco.

Sono anche disposto a rettificare la forma con cui ho espresso il mio concetto; ma conviene riportarci sempre alle norme stabilite nel Codice civile per gli utili e lucri matrimoniali, quando si verifichi la separazione di persona; perchè, non essendo in alcun articolo del detto Codice contemplata la rendita costituita dall'ufficiale, non potremmo rimettercene colle vaghe parole di uso: *in conformità delle leggi comuni*.

Ripeterò, infine che negli articoli da me citati si contengono completamente le norme per tutti gli sva-